

guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. E' sempre vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, pubbliche, ad uso pubblico e/o situate in aree condominiali di proprietà comune, quando a tal fine siano chiaramente delimitate.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 27 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature per l'inserimento delle deiezioni raccolte dai proprietari e/o dai detentori.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini porta rifiuti.

Art. 29 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e negli uffici aperti al pubblico.

1. In tutto il territorio comunale i cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici, individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e commerciali, e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti e la differente volontà del gestore di tali

esercizi o locali, da manifestarsi tramite appositi avvisi di divieto di accesso affissi in corrispondenza dell'ingresso degli stessi.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi e locali di cui al comma 1, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
4. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare dell'esercizio o locale di cui al comma 1, che abbia vietato l'accesso dei cani all'interno degli stessi, dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune, avendo cura che tale soluzione garantisca l'incolumità dell'animale e non consenta la fuga dell'animale stesso.
5. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

Art. 30 – Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento. Anagrafe canina.

1. Lo scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro le 48 ore successive alla Polizia Locale del Comune in cui si è verificato l'evento, al canile sanitario della ASL e all'Ufficio Diritti Animali Comunale.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario ASL competente per territorio, alla Polizia Locale e all'Ufficio Diritti Animali Comunale.
3. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile. Viene equiparato all'abbandono di cui all'art.11, comma 1, il mancato ritiro entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta cattura, senza valido e comprovato motivo, di cani di proprietà accalappiati sul territorio comunale e ospitati presso il canile sanitario convenzionato con la ASL della Provincia di Milano 2 o presso il canile rifugio convenzionato con il Comune di Peschiera Borromeo.
4. Gli animali non possono essere dati in affidamento, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
5. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina regionale, tramite veterinario accreditato dalla ASL o all'Ufficio Diritti Animali Comunale, il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita.
6. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia all'Ufficio Diritti Animali Comunale entro 15 giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma 5. E' possibile presentare in questi casi dichiarazione congiunta di cessione/accettazione del cane firmata sia dal precedente che dal nuovo proprietario.
7. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina regionale e all'Ufficio Diritti Animali Comunale la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dall'evento.